



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
609/2022/R/EEL

**DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESECUZIONE NELL'ANNO 2023
DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DELLA LEGGE 99/09**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
22 novembre 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione presenta gli orientamenti dell'Autorità in merito alla regolazione del servizio di importazione virtuale per l'anno 2023.

La grande volatilità dei prezzi registrata nelle borse elettriche europee nel corso degli ultimi mesi e la contrazione della liquidità dei mercati a termine rendono più difficile l'approvvigionamento a termine nei mercati esteri da parte degli utenti del servizio aumentandone i rischi e potenzialmente l'onerosità per l'intero sistema. Questi fattori portano l'Autorità a ritenere necessaria una regolazione ad hoc per l'anno 2023, al fine di tutelare gli utenti del servizio e contenere l'onerosità del meccanismo. A tal fine il presente documento illustra le modifiche alla regolazione definita dalla deliberazione ARG/elt 179/09 che l'Autorità intende adottare entro la fine del 2022 a valere per l'anno 2023.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **3 dicembre 2022**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA

Divisione Energia

Ufficio speciale Regolazione Euro-Unitaria

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

Tel. 06 - 69791427

Fax. 06 - 69791444

e-mail: regolazione_europea@arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.



5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. IL CONTESTO NORMATIVO.....	6
2. REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 179/09	6
3. ELEMENTI SPECIFICI PER L'ANNO 2023	7
4. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO NEL 2023	7

1. IL CONTESTO NORMATIVO

- 1.1 L'articolo 32 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (di seguito: legge 99/09) ha introdotto misure volte a dare impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di nuove interconnessioni con l'estero con il coinvolgimento di clienti finali energivori.
- 1.2 In particolare, l'articolo 32 prevede che la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi selezionati attraverso apposite procedure concorsuali (di seguito: soggetti selezionati), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003¹, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale.
- 1.3 Il comma 6 dell'articolo 32 prevede inoltre che l'Autorità adotti provvedimenti che disciplinino misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'interconnector, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati (cd. Servizio di importazione virtuale).
- 1.4 Con la deliberazione 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, e le successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 179/09), l'Autorità ha provveduto a adottare le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 99/09 con riferimento a quanto richiamato nel precedente punto 1.3.
- 1.5 La formulazione originaria del comma 6 dell'art. 32 prevedeva che la durata massima del servizio di importazione virtuale fosse pari a 6 anni, tale scadenza è stata poi prorogata al 31 dicembre 2021 dalla legge 28 dicembre 2015, articolo 832 e infine con il decreto-legge 30 dicembre 2021, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, fissata al 31 dicembre 2026.

2. REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 179/09

- 2.1 La deliberazione 179/09, così come modificata e integrata alla luce delle nuove disposizioni legislative, ha disciplinato le modalità di svolgimento del servizio di importazione virtuale introducendo le misure richieste dalla legge per consentire

¹ Oggi la tematica è regolata dal Reg. (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (rifusione)

l'esecuzione anticipata degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero producendo effetti analoghi a quelli che si avrebbero qualora l'interconnector fosse già stato effettivamente realizzato.

- 2.2 A tal fine la deliberazione 179/09 ha previsto che i soggetti selezionati:
1. dimostrino a Terna di aver effettivamente concluso dei contratti di approvvigionamento all'estero;
 2. rendano effettivamente disponibile l'energia elettrica oggetto dei contratti di approvvigionamento all'estero nei mercati esteri "limitrofi", dai quali sarebbe possibile raggiungere il mercato italiano senza costi di congestione in presenza dell'interconnector;
 3. ottengano, contestualmente, la disponibilità nel mercato italiano della medesima quantità di energia resa disponibile all'estero.
- 2.3 Per dare attuazione a quanto sopra descritto contenendo l'onerosità del servizio, la deliberazione 179/09 ha previsto l'individuazione da parte di Terna, attraverso procedure concorsuali da svolgersi annualmente, di uno o più soggetti (di seguito: "shipper") che si impegnano a rendere disponibile ai soggetti selezionati nel mercato italiano una quantità di energia corrispondente a quella da questi resa disponibile ai medesimi *shipper* all'estero e comunque non superiore a quella corrispondente alla capacità di trasporto di cui al contratto di mandato stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 99/09.

3. ELEMENTI SPECIFICI PER L'ANNO 2023

- 3.1 L'andamento delle quotazioni dei mercati elettrici europei registrate negli ultimi mesi inducono a ritenere che la regolazione attualmente prevista dalla deliberazione 179/09 possa costituire una soluzione non ottimale.
- 3.2 In particolare, le quotazioni a termine per l'anno 2023 del mercato tedesco, che è il mercato principale da cui è stato effettuato il servizio di importazione virtuale, sono caratterizzate da una elevatissima volatilità dovuta anche alla contrazione della liquidità registrata in molte piattaforme di negoziazione europee.
- 3.3 Tale volatilità, con quotazioni per l'energia nel 2023 a livelli superiori rispetto a quelle per il mercato italiano, rendono potenzialmente molto oneroso l'approvvigionamento del servizio di importazione virtuale per il mezzo della selezione di *shipper* che inevitabilmente scontrerebbero nel prezzo offerto, tutti i rischi e le incertezze che caratterizzano l'attuale contesto di mercato.

4. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO NEL 2023

- 4.1 A fronte della grande incertezza che caratterizza le possibili condizioni di approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2023 l'Autorità ritiene

necessario temporaneamente modificare le disposizioni della deliberazione 179/09, limitatamente a tale anno.

- 4.2 Come già avvenuto in passato per i periodi temporali in cui era impossibile organizzare le procedure selettive degli *shipper* (per assenza dei tempi necessari, o per l'incertezza in merito ai quantitativi di energia assegnabili in ragione delle tempistiche di entrata in esercizio di specifici *interconnector*) l'Autorità ritiene che per l'anno 2023 sia preferibile adottare una regolazione economica alternativa al servizio di importazione virtuale (di seguito: regolazione alle differenze), similmente a quanto fatto, da ultimo, per i primi mesi del 2022 ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 49/2022/R/eel dell'8 febbraio 2022.
- 4.3 Poiché il servizio di importazione virtuale ha lo scopo di anticipare per i soggetti selezionati gli effetti economici derivanti dalla disponibilità fisica degli *interconnector*, appare opportuno che la regolazione alle differenze riproduca gli effetti economici di una importazione dal mercato estero prescelto ogni qualvolta il differenziale di prezzo rispetto al mercato italiano la renda vantaggiosa.
- 4.4 La regolazione alle differenze dovrebbe pertanto prevedere che i soggetti selezionati ricevano da Terna, per ciascuna ora del periodo considerato, il prodotto della quantità di energia elettrica per cui richiedono l'attivazione del servizio e la differenza, se positiva, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero di riferimento, scelto tra quelli di cui al comma 3.4 della deliberazione 179/09; fermo restando l'obbligo di pagare a Terna il corrispettivo di cui all'articolo 6 della deliberazione 179/09 e il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
- 4.5 Inoltre, l'Autorità ritiene che si debbano rendere più flessibili per l'anno 2023 le disposizioni previste all'articolo 3 della deliberazione 179/09 che prevedono che i soggetti selezionati indichino a Terna l'intenzione di avvalersi del servizio di importazione virtuale per l'anno successivo, indicando il mercato estero in cui si obbligano a rendere disponibile agli *shipper* l'energia di cui richiedono l'importazione virtuale per tutte le ore dell'anno. Stante il quadro di incertezza già descritto, l'Autorità ritiene che la regolazione alle differenze debba essere attivabile su base mensile dai soggetti interessati.
- 4.6 Pertanto, i soggetti selezionati dovrebbero indicare a Terna, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio di ciascun mese, il proprio intendimento di usufruire del servizio per il mese in questione e il mercato estero di riferimento, scelto tra quelli di cui al comma 3.4 della deliberazione 179/09, ottenendo la regolazione alle differenze, e

obbligandosi al pagamento a Terna dei corrispettivi richiamati al paragrafo 4.6 opportunamente riparametrati su base mensile.

SI. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità? Si ritiene condivisibile stabilire sin da ora che la regolazione alle differenze si applichi per tutto l'anno 2023 o si ritiene preferibile che nel corso dell'anno l'Autorità valuti se riprendere la normale regolazione del servizio?